Efficienza Energetica" (P.E.R.F.E.R.), dando così avvio alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del P.E.R.F.E.R.

Con D.G.R.V. n. 1820 del 15 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha adottato i documenti del P.E.R.F.E.R. e sono state definite le modalità di realizzazione della consultazione pubblica prevista per legge, finalizzata alla definizione dei contenuti della programmazione in tema di fonti di energia rinnovabili, in seguito sottoposta all'approvazione del Consiglio Regionale.

Con un Ciclo di convegni sul Piano Energetico Regionale, la Regione del Veneto ha promosso il percorso di consultazione e partecipazione del "Piano" anche mediante l'organizzazione di convegni sul territorio, volti alla presentazione dei suoi contenuti ed all'illustrazione della programmazione regionale sui temi delle fonti di energia rinnovabili, del risparmio e dell'efficienza energetici, nonché delle possibili sinergie tra strategie regionali e finanziamenti comunitari.

Con Deliberazione n. 127/CR del 12 agosto 2014 avente ad oggetto "Piano Energetico Regionale - Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico - Efficienza Energetica. Proposta per il Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2000, n. 25" la Giunta regionale ha incaricato la Segreteria di Giunta di trasmettere il documento di P.E.R.F.E.R. e la documentazione procedurale connessa al Consiglio Regionale, al fine di provvedere all'approvazione della documentazione di Piano.

Con Deliberazione n. 183/CR del 16 dicembre 2014 avente ad oggetto "Piano Energetico Regionale – Fonti Rinnovabili – Risparmio Energetico – Efficienza Energetica - Aggiornamento". Proposta per il Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2000, n. 25" la Giunta regionale ha incaricato la Segreteria di Giunta di trasmettere il documento di aggiornamento del P.E.R.F.E.R. al Consiglio Regionale, al fine di provvedere alla approvazione dello stesso.

Con Deliberazione n. 87/CR del 29 ottobre 2015 avente ad oggetto "Piano Energetico Regionale - Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico - Efficienza Energetica - Riassunzione della Deliberazione n. 127/CR del 12 agosto 2014 avente ad oggetto "Piano Energetico Regionale - Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico - Efficienza Energetica. Proposta per il Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 27 dicembre 2000, n. 25" e della Deliberazione n. 183/CR del 16 dicembre 2014 avente ad oggetto "Piano Energetico Regionale – Fonti Rinnovabili – Risparmio Energetico – Efficienza Energetica - Aggiornamento. Proposta per il Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R.

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

27 dicembre 2000, n. 25 a seguito di decadenza intervenuta ai sensi dell'articolo 133 del Regolamento del Consiglio Regionale" la Giunta regionale ha incaricato la Segreteria di Giunta di trasmettere il documento di Piano ed il suo aggiornamento tecnico al Consiglio Regionale, al fine di provvedere all'approvazione degli stessi. Tale provvedimento è stato necessario in quanto la Deliberazione n. 127/CR del 12 agosto 2014 e la Deliberazione n. 183/CR del 16 dicembre 2014 sono decadute a fine legislatura per gli effetti di quanto disposto dall'art. 133 del Regolamento del Consiglio Regionale.

Il giorno 12 maggio 2016 la Seconda Commissione Consiliare ha espresso a maggioranza parere favorevole all'approvazione del Piano Energetico Regionale - Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico - Efficienza Energetica (P.E.R.F.E.R.).

Nel corso della seduta del giorno 9 febbraio 2017 del Consiglio regionale del Veneto, è stato approvato, con ventisei voti favorevoli, sei astenuti ed undici contrari, il "Piano energetico regionale - fonti rinnovabili - risparmio energetico - efficienza energetica" (P.E.R.F.E.R.), di cui alla Proposta di deliberazione amministrativa n.13.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 313 del 29 marzo 2022 è stato dato avvio al processo di redazione del Nuovo Piano Energetico Regionale.

In data 27 settembre 2022 la Giunta Regionale ha approvato la D.G.R. n° 1175 avente ad oggetto: "Nuovo Piano Energetico Regionale (PER) di cui alla Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25, art. 2. Adozione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare del Nuovo Piano Energetico Regionale ed avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.".

Con Deliberazione n. 335 del 4 aprile 2024 la Giunta regionale ha adottato il Nuovo Piano Energetico Regionale (N.P.E.R.), il documento di programmazione strategica che definisce le linee di indirizzo e di coordinamento della programmazione in materia di promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in attuazione di quanto previsto dalla normativa di settore europea, nazionale e regionale. Sulla base di tale documento verranno adottate le politiche regionali in materia energetica da oggi al 2030.

Fino a quando il N.P.E.R. non sarà del tutto approvato ed avrà quindi completato l'iter di redazione ed approvazione già avviato, rimarrà in vigore il P.E.R.F.E.R. della Regione Veneto 2017, che fissava degli obiettivi da raggiungere entro l'anno 2020, per una maggior completezza di informazioni si rimanda ai contenuti dello stesso.

Per quanto riguarda l'istanza in oggetto, in seguito al possibile accoglimento delle sue

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

richieste, non sono previsti consumi di energia elettrica sensibilmente maggiori rispetto agli attuali; gli eventuali impatti previsti sulla matrice energia verranno valutati successivamente nel corso della presente trattazione, al relativo paragrafo inerente ai consumi di energia elettrica.

6.2.3 Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) 2009 della Regione Veneto

La Regione, in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25 "Norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e la sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", nell'ambito dello sviluppo in forma coordinata con lo Stato e gli Enti locali degli interventi nel settore energetico, predispone il Piano Energetico Regionale.

Tale atto di programmazione regionale è un piano settoriale, predisposto dalla Giunta Regionale ed approvato con provvedimento amministrativo del Consiglio Regionale, la cui durata è stabilita in ragione degli obiettivi e delle strategie poste a suo fondamento.

Esso definisce le linee di indirizzo e di coordinamento della programmazione in materia di promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in attuazione di quanto previsto dal D.M. 15 marzo 2012 "Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome" (c.d. Burden sharing).

Detto Piano è stato inoltre sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, secondo i contenuti indicati nell'allegato VI del D. Lgs. n° 152 del 2006 (TUA) e le procedure individuate nell'Allegato A della D.G.R.V. n° 791 del 31/03/2009.

Vengono di seguito riportati, in ordine cronologico, i provvedimenti e gli atti che hanno permesso la realizzazione dell'iter necessario all'approvazione del P.E.R.F.E.R.:

Con D.G.R.V. n. 2912 del 28 dicembre 2012 la Giunta Regionale ha adottato il Documento Preliminare del "Piano Energetico Regionale – Fonti Rinnovabili – Risparmio Energetico – Efficienza Energetica" (P.E.R.F.E.R.), dando così avvio alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del P.E.R.F.E.R.

Con D.G.R.V. n. 1820 del 15 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha adottato i documenti del P.E.R.F.E.R. e sono state definite le modalità di realizzazione della consultazione pubblica prevista per legge, finalizzata alla definizione dei contenuti della programmazione in tema di

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

fonti di energia rinnovabili, in seguito sottoposta all'approvazione del Consiglio Regionale.

Con un Ciclo di convegni sul Piano Energetico Regionale, la Regione del Veneto ha promosso il percorso di consultazione e partecipazione del "Piano" anche mediante l'organizzazione di convegni sul territorio, volti alla presentazione dei suoi contenuti ed all'illustrazione della programmazione regionale sui temi delle fonti di energia rinnovabili, del risparmio e dell'efficienza energetici, nonché delle possibili sinergie tra strategie regionali e finanziamenti comunitari.

Con Deliberazione n. 127/CR del 12 agosto 2014 avente ad oggetto "Piano Energetico Regionale - Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico - Efficienza Energetica. Proposta per il Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2000, n. 25" la Giunta regionale ha incaricato la Segreteria di Giunta di trasmettere il documento di P.E.R.F.E.R. e la documentazione procedurale connessa al Consiglio Regionale, al fine di provvedere all'approvazione della documentazione di Piano.

Con Deliberazione n. 183/CR del 16 dicembre 2014 avente ad oggetto "Piano Energetico Regionale – Fonti Rinnovabili – Risparmio Energetico – Efficienza Energetica - Aggiornamento". Proposta per il Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l.r. 27 dicembre 2000, n. 25" la Giunta regionale ha incaricato la Segreteria di Giunta di trasmettere il documento di aggiornamento del P.E.R.F.E.R. al Consiglio Regionale, al fine di provvedere alla approvazione dello stesso.

Con Deliberazione n. 87/CR del 29 ottobre 2015 avente ad oggetto "Piano Energetico Regionale - Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico - Efficienza Energetica - Riassunzione della Deliberazione n. 127/CR del 12 agosto 2014 avente ad oggetto "Piano Energetico Regionale - Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico - Efficienza Energetica. Proposta per il Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 27 dicembre 2000, n. 25" e della Deliberazione n. 183/CR del 16 dicembre 2014 avente ad oggetto "Piano Energetico Regionale – Fonti Rinnovabili – Risparmio Energetico – Efficienza Energetica - Aggiornamento. Proposta per il Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 27 dicembre 2000, n. 25 a seguito di decadenza intervenuta ai sensi dell'articolo 133 del Regolamento del Consiglio Regionale" la Giunta regionale ha incaricato la Segreteria di Giunta di trasmettere il documento di Piano ed il suo aggiornamento tecnico al Consiglio Regionale, al fine di provvedere all'approvazione degli stessi. Tale provvedimento è stato necessario in quanto la Deliberazione n. 127/CR del 12 agosto 2014 e la Deliberazione n.

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

183/CR del 16 dicembre 2014 sono decadute a fine legislatura per gli effetti di quanto disposto dall'art. 133 del Regolamento del Consiglio Regionale.

Il giorno 12 maggio 2016 la Seconda Commissione Consiliare ha espresso a maggioranza parere favorevole all'approvazione del Piano Energetico Regionale - Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico - Efficienza Energetica (P.E.R.F.E.R.).

Nel corso della seduta del giorno 9 febbraio 2017 del Consiglio regionale del Veneto, è stato approvato, con ventisei voti favorevoli, sei astenuti ed undici contrari, il "Piano energetico regionale - fonti rinnovabili - risparmio energetico - efficienza energetica" (P.E.R.F.E.R.), di cui alla Proposta di deliberazione amministrativa n.13.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 313 del 29 marzo 2022 è stato dato avvio al processo di redazione del Nuovo Piano Energetico Regionale.

In data 27 settembre 2022 la Giunta Regionale ha approvato la D.G.R. n° 1175 avente ad oggetto: "Nuovo Piano Energetico Regionale (PER) di cui alla Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25, art. 2. Adozione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare del Nuovo Piano Energetico Regionale ed avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.".

Con Deliberazione n. 335 del 4 aprile 2024 la Giunta regionale ha adottato il Nuovo Piano Energetico Regionale (N.P.E.R.), il documento di programmazione strategica che definisce le linee di indirizzo e di coordinamento della programmazione in materia di promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in attuazione di quanto previsto dalla normativa di settore europea, nazionale e regionale. Sulla base di tale documento verranno adottate le politiche regionali in materia energetica da oggi al 2030.

Fino a quando il N.P.E.R. non sarà del tutto approvato ed avrà quindi completato l'iter di redazione ed approvazione già avviato, rimarrà in vigore il P.E.R.F.E.R. della Regione Veneto 2017, che fissava degli obiettivi da raggiungere entro l'anno 2020, per una maggior completezza di informazioni si rimanda ai contenuti dello stesso.

Per quanto riguarda l'istanza in oggetto, in seguito al possibile accoglimento delle sue richieste, non sono previsti consumi di energia elettrica sensibilmente maggiori rispetto agli attuali; gli eventuali impatti previsti sulla matrice energia verranno valutati successivamente nel corso della presente trattazione, al relativo paragrafo inerente ai consumi di energia elettrica.

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

6.2.4 Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) 2009 della Regione Veneto

Il Piano di Tutela delle Acque, previsto dall'art. 44 del D. Lgs. 152/99 e s.m.i., costituisce un piano stralcio di settore del Piano di Bacino di cui alla L. n° 183 del 1989, ed è lo strumento del quale le Regioni debbono dotarsi per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici regionali, stabiliti dagli articoli 4 e 5 del decreto stesso.

Gli obiettivi di qualità ambientale da raggiungere entro il 31/12/2016 erano i seguenti:

per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei deve essere mantenuto o raggiunto lo stato ambientale "buono" (come obiettivo intermedio, entro il 31/12/2008 doveva essere raggiunto lo stato ambientale "sufficiente");

deve essere mantenuto, ove esistente, lo stato ambientale "elevato";

devono essere mantenuti o raggiunti per i corpi idrici a specifica destinazione, gli obiettivi di qualità stabiliti per i diversi utilizzi dalle normative speciali (acque potabili, destinate alla vita di pesci e molluschi, acque di balneazione).

La Regione ha approvato il P.T.A. con Deliberazione del Consiglio regionale n° 107 del 5 novembre 2009. Il P.T.A. comprende i seguenti tre documenti:

a) Sintesi degli aspetti conoscitivi: riassume la base conoscitiva e i suoi successivi aggiornamenti e comprende l'analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee, per bacino idrografico e idrogeologico;

b) Indirizzi di Piano: contiene l'individuazione degli obiettivi di qualità e le azioni previste per raggiungerli: la designazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari, delle zone soggette a degrado del suolo e desertificazione; le misure relative agli scarichi; le misure in materia di riqualificazione fluviale;

c) Norme Tecniche di Attuazione: contengono misure di base per il conseguimento degli obiettivi di qualità distinguibili nelle seguenti macro-azioni:

Misure di tutela qualitativa: disciplina degli scarichi;

Misure per le aree a specifica tutela: zone vulnerabili da nitrati e fitosanitari, aree sensibili, aree di salvaguardia acque destinate al consumo umano, aree di pertinenza dei corpi idrici;

Misure di tutela quantitativa e di risparmio idrico;

Misure per la gestione delle acque di pioggia e di dilavamento.

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Linee Guida applicative del Piano di tutela delle acque, approvate con D.G.R. n.° 80 del 27/01/2011

Con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 107 del 5 novembre 2009 la Regione Veneto ha approvato il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), che sostituisce quasi interamente il Piano Regionale di Risanamento delle Acque, con le modalità indicate all'art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione. Il Piano provvede, alla luce di quanto richiesto dalle direttive comunitarie in materia e dal D. Lgs. 152/2006, a dettare, per il territorio regionale, la disciplina per la tutela e gestione della risorsa idrica e a introdurre, laddove necessario, le misure per il miglioramento della qualità dei corpi idrici e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione delle acque.

Nello specifico, il Piano definisce gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e l'uso sostenibile dell'acqua, individuando le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, che contribuiscano a garantire anche la naturale autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

L'individuazione delle azioni e delle misure viene specificata nel dettaglio nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano (Allegato A3 alla D.C.R. n. 107 del 05/11/2009).

Deliberazione della Giunta Regionale n° 1534 del 3 novembre 2015

Con D.G.R. n° 1534 del 3 novembre 2015 sono state approvate alcune modifiche e adeguamenti del Piano di Tutela delle Acque art. 121 D. Lgs. 152/2006, Artt. 33, 34, 37, 38, 40, 44 e Allegati E, F D.G.R. n° 51/CR del 20/07/2015. Nel tempo il P.T.A. è stato oggetto di revisioni, modifiche e aggiornamenti o di semplici chiarimenti, dovuti prevalentemente alla necessità di adeguamento a nuove normative, alla necessità di chiarire e precisare alcuni aspetti applicativi e di prorogare alcuni termini per l'attuazione di interventi e applicazione dei limiti.

Deliberazione della Giunta Regionale n° 225 del 3 marzo 2016

Con D.G.R. n° 225 del 3 marzo 2016 Sono delineate linee guida e indirizzi per la corretta interpretazione e applicazione delle norme di cui all'art. 40 del Piano regionale di Tutela delle Acque, come modificato con la D.G.R. n° 1534 del 3/11/2015, in particolare per quanto attiene alla protezione delle acque sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.

Deliberazione della Giunta Regionale n° 360 del 22 marzo 2017

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Con questa Deliberazione si è approvata l'aggiunta di un comma all'art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, regolamentando alcuni rilevanti aspetti relativi agli effetti ambientali degli scarichi di sostanze pericolose, caratterizzate da possibili risvolti sanitari.

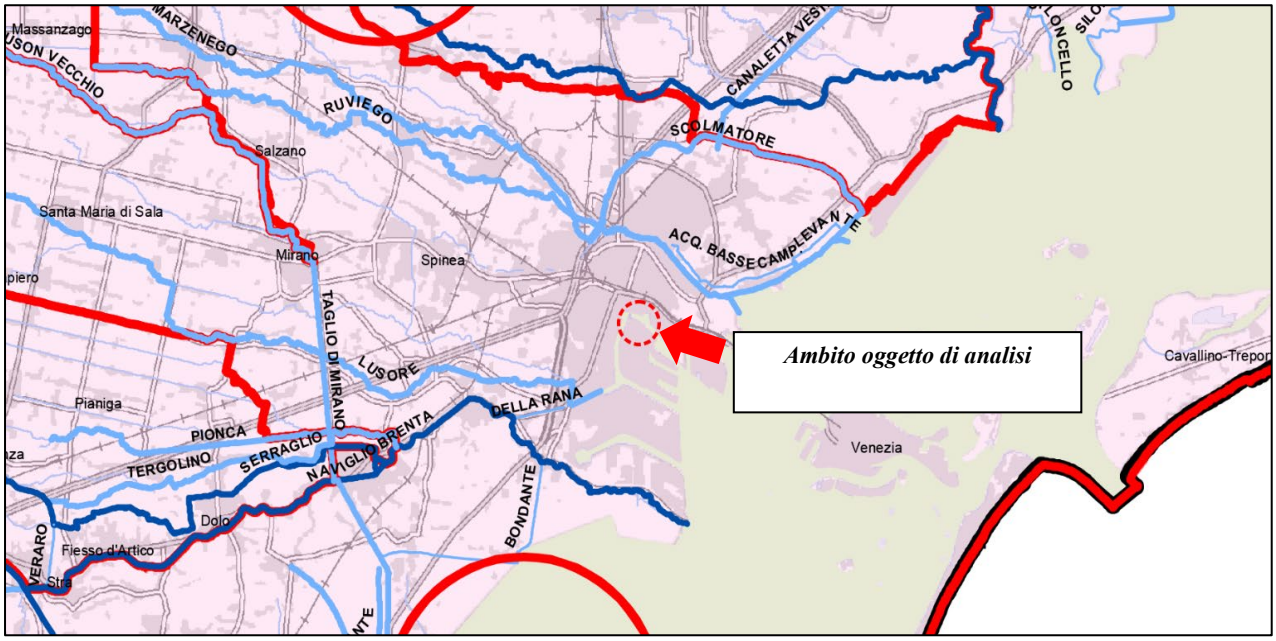
Deliberazione della Giunta Regionale n° 1023 del 17 luglio 2018

Con questa Deliberazione è stata approvata la "Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto in materia di aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, adeguamento terminologia, aggiornamento di riferimenti temporali ed adeguamento di alcune disposizioni relative agli scarichi. Art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n° 107 del 05/11/2009 e successive modifiche e integrazioni. D.G.R./C.R. n° 22 del 13/03/2018".

Deliberazione della Giunta Regionale n° 1170 del 24 agosto 2021

Con questa Deliberazione è stata approvata la "Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto. Art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) approvato con D.C.R. n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni; L.R. 33/1985 artt. 19 e 28. D.G.R. C.R. n. 66 del 13/07/2021." (ridefinizione cartografica di alcune zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, istituzione di una nuova zona vulnerabile da nitrati di origine agricola e cambio di denominazione di Comuni).

Cartografia di sintesi degli aspetti conoscitivi



CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

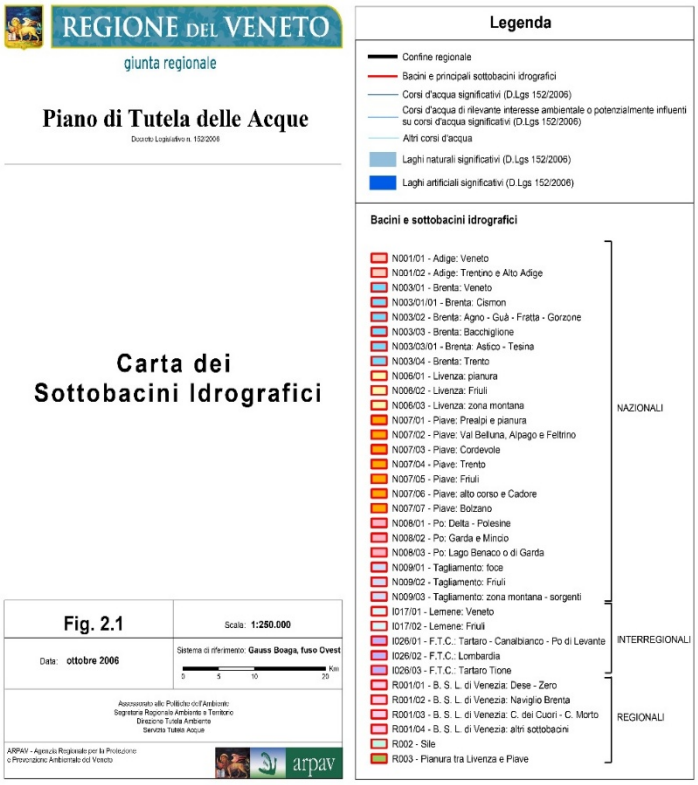


Figura 38. Estratto della Fig. 2.1 – Carta dei Sottobacini Idrografici, del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) 2009 della Regione Veneto (Fonte: ARPAV)

Com'è possibile osservare dall' Estratto della Fig. 2.1 – Carta dei Sottobacini Idrografici, del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) 2009 della Regione Veneto, l'ambito oggetto di analisi ricade all'interno del Sottobacino Idrografico Regionale del Bacino Scolante della Laguna di Venezia: altri sottobacini, identificato dal codice R001/04 (tematismo areale a riempimento pieno di colore rosa chiaro trasparente e contorno lineare spesso di colore rosso, posto ad indicare il confine del sottobacino idrografico, con indicazione del codice all'interno di un cerchio della medesima colorazione).

Il territorio del *Bacino Scolante della Laguna di Venezia*, nella sua perimetrazione ufficiale approvata con *D.C.R. n.° 23 del 07/05/2003*, interessa parzialmente quattro *province* del *Veneto*:

- Venezia, con 28 comuni;
- Treviso, con 22 comuni;
- Padova, con 54 comuni;
- Vicenza, con 4 comuni;

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

per un totale di 108 comuni.

Una parte del territorio di due comuni della Provincia di Padova, uno della Provincia di Treviso e quattro della Provincia di Vicenza appartengono al bacino denominato Area di Ricarica delle risorgive.

La complessità territoriale, idrografica e amministrativa del territorio del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, può essere sintetizzata in alcune cifre:

Superficie Bacino Scolante Convenzionale: ~ 2.068 Km^2;

Superficie Laguna di Venezia: ~ 550 Km^2;

Foci dei corsi d'acqua lungo la gronda lagunare: 27;

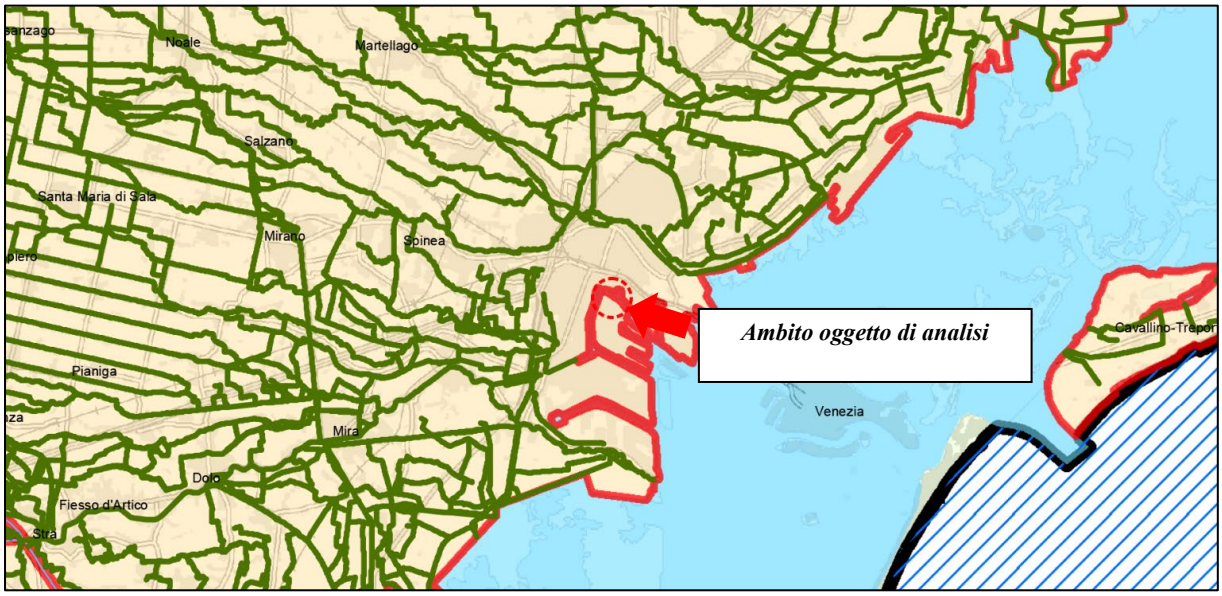
Corpi idrici più significativi (a deflusso naturale): Dese, Zero, Marzenego - Osellino, Lusore, Muson Vecchio, Tergola;

Corpi idrici più significativi (a deflusso controllato): Naviglio Brenta, Canale di Mirano, Taglio Novissimo;

Volume medio annuo scaricato in laguna: ~ 1.000.000.000 m^3

Portata media annua scaricata in laguna: ~ 30 m^3/s.

Cartografia Indirizzi di Piano



CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

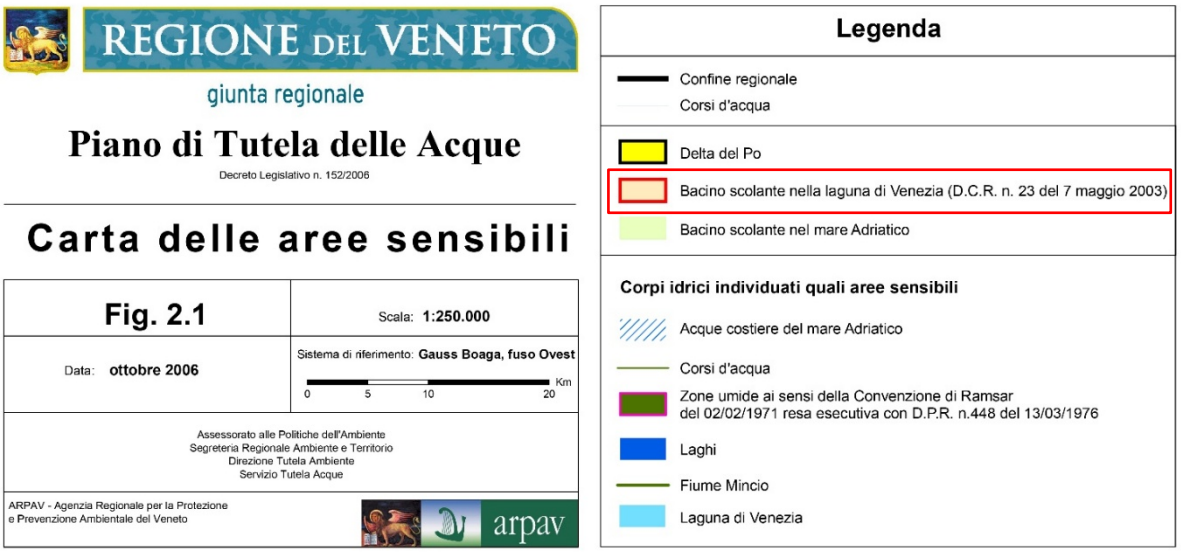
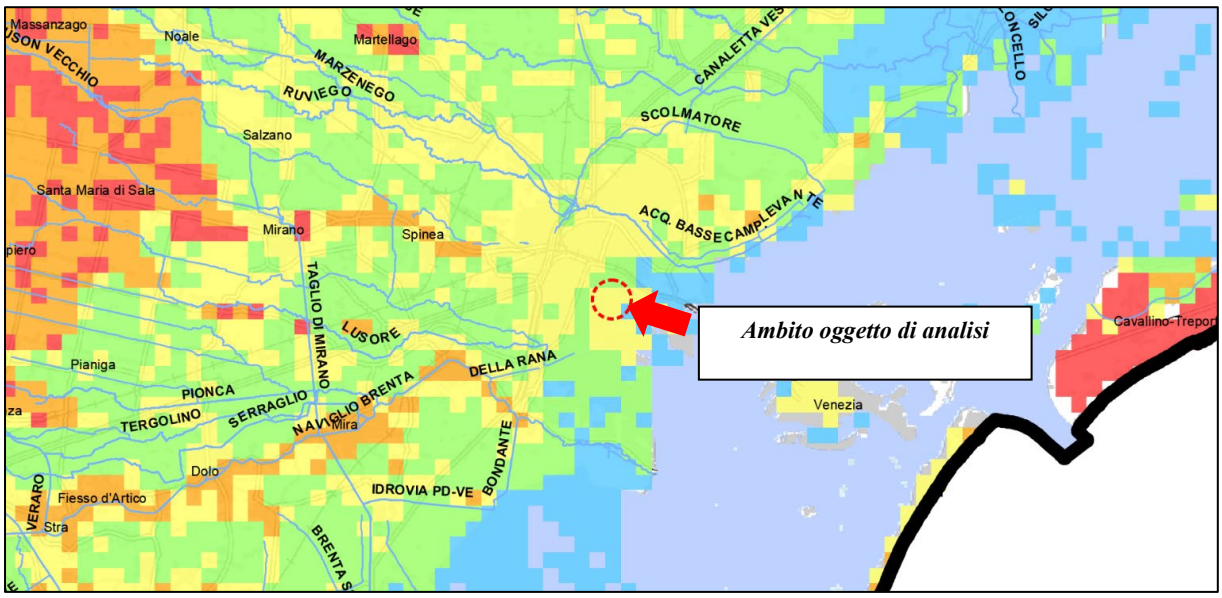


Figura 39. Estratto della Fig. 2.1 – Carta delle aree sensibili, del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) 2009 della Regione Veneto (Fonte: ARPAV)

L' Estratto della Fig. 2.1 – Carta delle aree sensibili, del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) 2009 della Regione Veneto, evidenzia che l'ambito oggetto di analisi ricade all'interno delle aree del Bacino scolante nella laguna di Venezia (D.C.R. n. 23 del 7 maggio 2003, tematismo areale riempimento pieno di colore giallo ocra trasparente e contorno lineare spesso di colore rosso ad indicare i confini del bacino).



CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

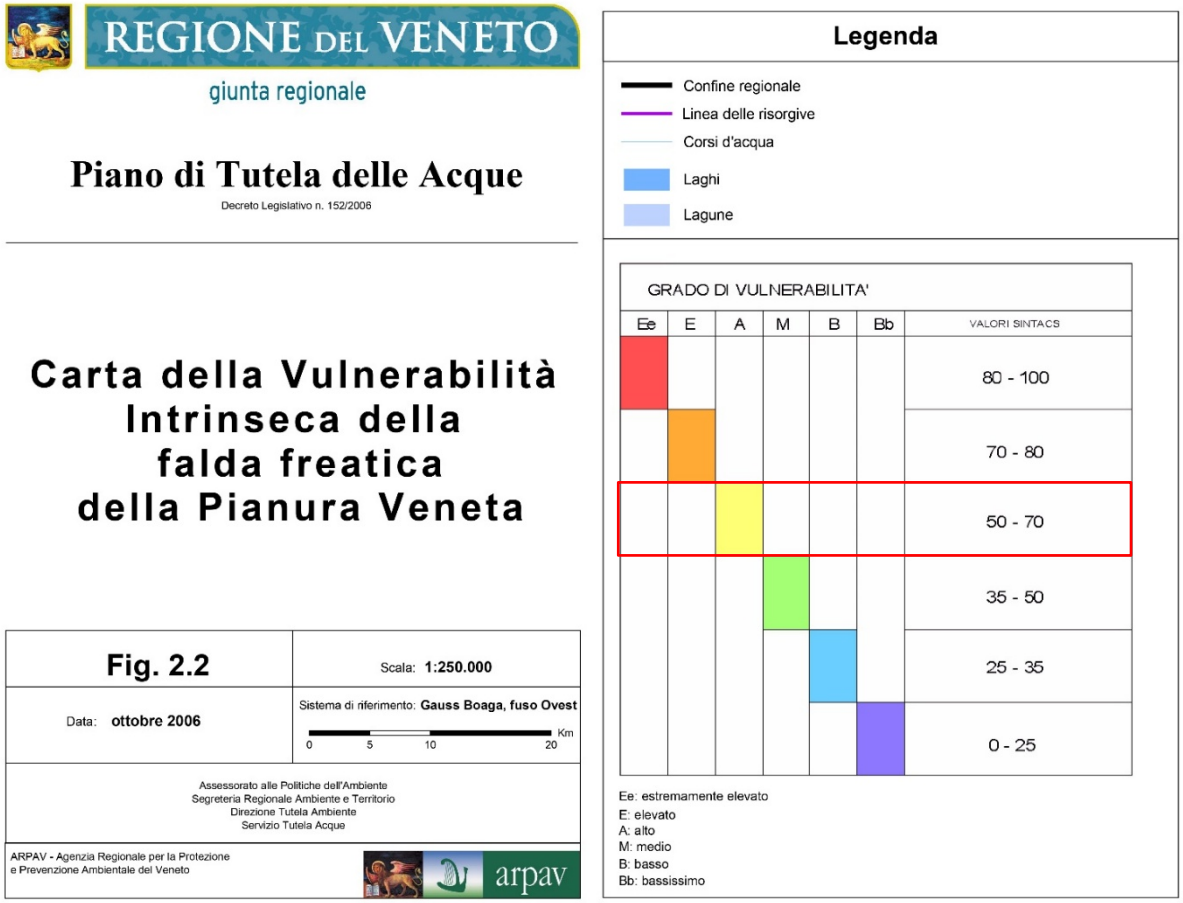


Figura 40. Estratto della Fig. 2.2 – Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta, del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) 2009 della Regione Veneto (Fonte: ARPAV)

Com'è possibile osservare dall'*Estratto della Fig. 2.2 – Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta*, del *Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) 2009 della Regione Veneto*, l'ambito oggetto di analisi ricade tra le aree con un grado di vulnerabilità A – alto, aventi valori compresi tra 50 e 70 (tematismo areale a riempimento pieno di colore giallo acceso trasparente).

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

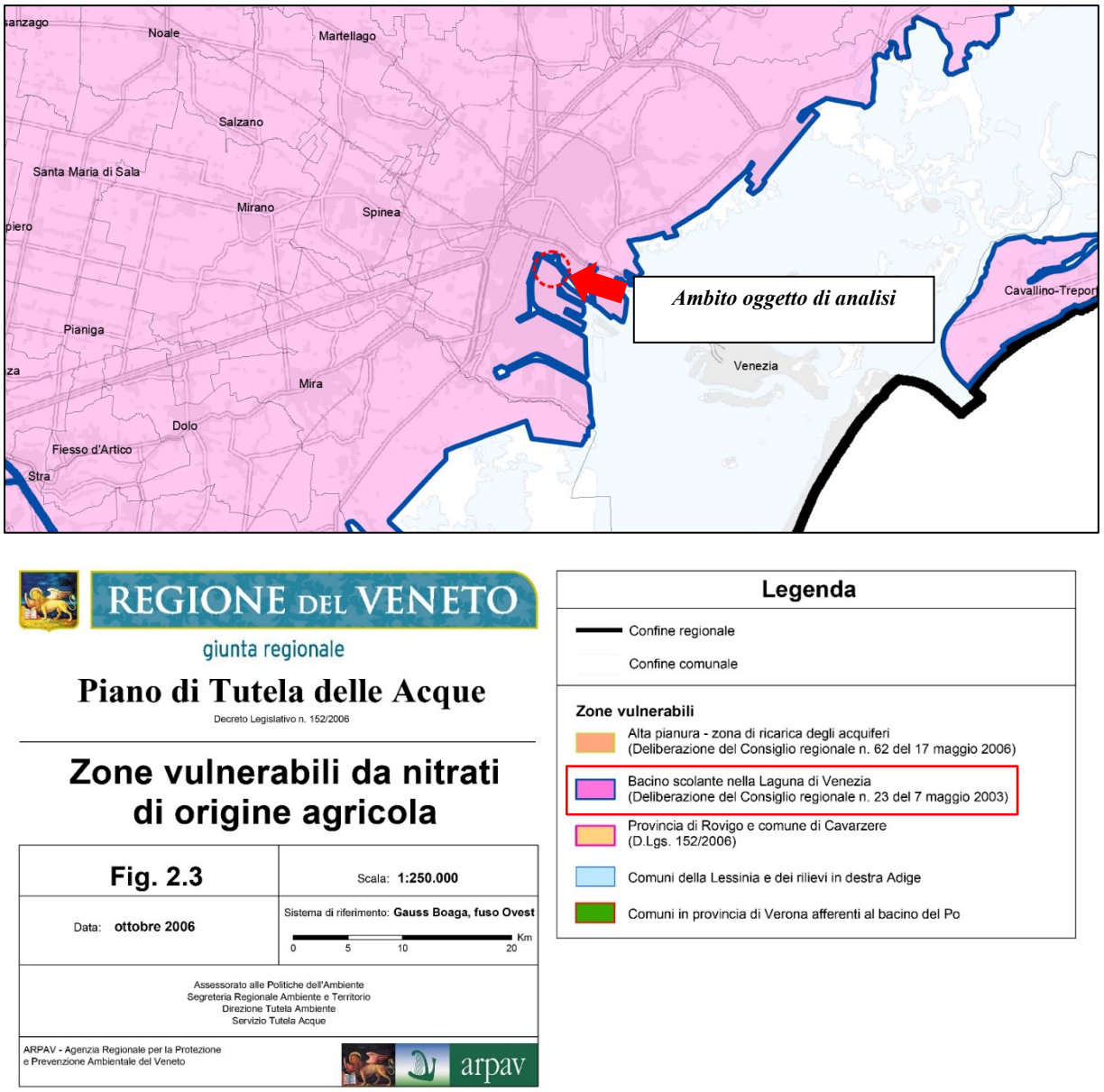


Figura 41. Estratto della Fig. 2.2 – Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta, del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) 2009 della Regione Veneto (Fonte: ARPAV)

L'Estratto della Fig. 2.3 – Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) 2009 della Regione Veneto, evidenzia che l'ambito oggetto di analisi ricade nelle zone vulnerabili, e più specificatamente all'interno del Bacino scolante nella laguna di Venezia (Deliberazione del Consiglio Regionale n. 23 del 7 maggio 2003, tematismo areale riempimento pieno di colore magenta trasparente e contorno lineare spesso di colore blu ad indicare i confini del bacino).

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

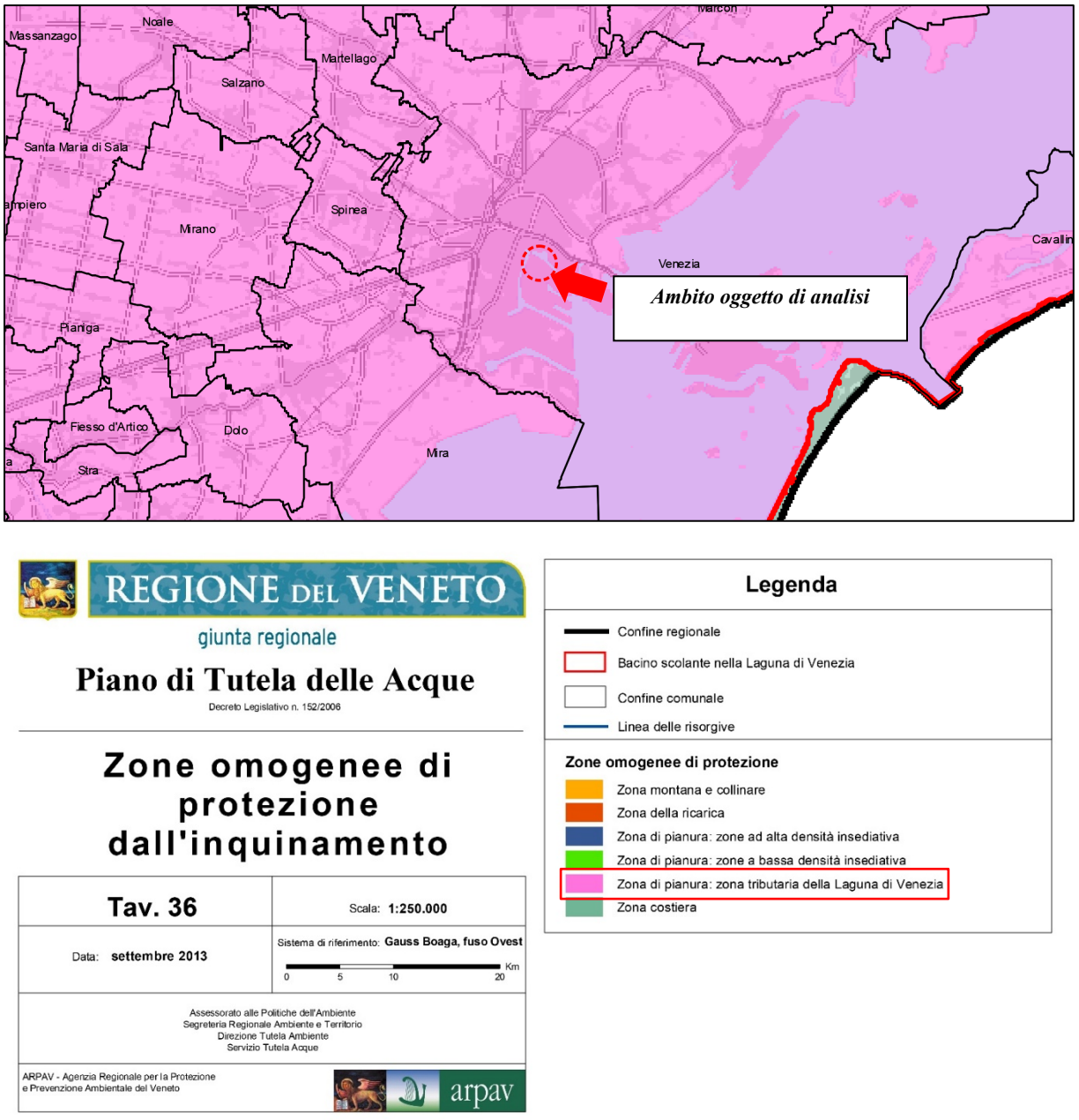


Figura 42. Estratto della Tav. 36 – Zone omogenee di protezione dall'inquinamento, del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) 2009 della Regione Veneto (Fonte: ARPAV)

L'Estratto della Tav. 36 – Zone omogenee di protezione dall'inquinamento del Piano di Tutela delle Acque 2009 della Regione Veneto, evidenzia che l'ambito oggetto di analisi ricade nella Zona omogenea di protezione di pianura: zona tributaria della Laguna di Venezia (tematismo areale a riempimento pieno di colore magenta trasparente e contorno lineare spesso di colore nero ad indicare i limiti amministrativi comunali).

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

6.2.5 Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (P.R.G.R.U.S.) 2022 della Regione Veneto

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (P.R.G.R.U.S.) della Regione Veneto era stato definitivamente approvato in data 29 aprile 2015 con Deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n.° 30, in attuazione del D. Lgs. n.° 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni e della L.R. n.° 3 del 2000 e successive modifiche e integrazioni.
Il Piano era composto dalle seguenti parti:

- Elaborato A che riportava, in 24 articoli, la Normativa di Piano;
- Elaborato B che, con riferimento ai Rifiuti Urbani, conteneva un'analisi dello stato di fatto, un'analisi dei fabbisogni impiantistici, le azioni di piano, il monitoraggio e la fonte dei dati;
- Elaborato C che, con riferimento ai Rifiuti Speciali, conteneva un'analisi dello stato di fatto, gli Scenari di gestione, le azioni di piano, il monitoraggio e la fonte dei dati;
- Elaborato D che conteneva i Programmi e linee guida regionali con l'indicazione dei Criteri per la definizione delle aree non idonee, le Linee guida per la gestione di particolari categorie di rifiuti, il Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, il Programma regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, il Programma per la riduzione della produzione dei rifiuti, il Programma regionale per la decontaminazione, raccolta e smaltimento di apparecchi contenenti policlorobifenili (PCB) soggetti ad inventario ai sensi del D. Lgs. n.° 209 del 1999 e i Principali poli di produzione di rifiuti speciali;
- Elaborato E che conteneva il Piano per la bonifica delle aree inquinate nel quale erano stati riportati, tra l'altro, gli interventi regionali su siti di interesse pubblico, l'anagrafe regionale dei siti contaminati nonché una valutazione delle priorità di intervento.

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo n. 199 del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, gli obiettivi del Piano erano i seguenti:

- limitare la produzione di rifiuti nonché la loro pericolosità;
- promuovere la sensibilizzazione, la formazione, la conoscenza e la ricerca nel campo dei rifiuti;
- garantire il rispetto della gerarchia dei rifiuti favorendo innanzitutto la preparazione per il riutilizzo, il recupero di materia, il riciclaggio e subordinatamente altre forme di

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

recupero, quali ad esempio il recupero di energia;

- rendere residuale il ricorso alla discarica; l'opzione dello smaltimento deve costituire la fase finale del sistema di gestione dei rifiuti, da collocare a valle dei processi di trattamento, ove necessari, finalizzati a ridurre la pericolosità o la quantità dei rifiuti;
- definire i criteri di individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti che tengano conto delle pianificazioni e limitazioni esistenti che interessano il territorio, garantendo la realizzazione degli impianti nelle aree che comportino il minor impatto socio-ambientale; tali criteri sono individuati sulla base delle linee guida indicate nella L.R. n. 3/2000 s.m.i.;
- definire il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento dei rifiuti, anche al fine di rispettare il principio di prossimità, valorizzando al massimo gli impianti già esistenti.

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo n. 10 della Legge Regionale n. 3/2000, gli obiettivi del Piano per quanto riguarda i rifiuti urbani erano i seguenti:

- l'individuazione delle iniziative volte alla riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti nonché all'incremento di forme di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero degli stessi;
- la predisposizione di criteri per l'individuazione, da parte delle Province, di aree non idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi e impianti adatti allo smaltimento;
- stabilire le condizioni e i criteri tecnici, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3/2000, in base ai quali gli impianti di gestione rifiuti, ad eccezione delle discariche, sono localizzati in aree destinate ad insediamenti produttivi;
- la definizione di disposizioni volte a realizzare e mantenere l'autosufficienza, a livello regionale, nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento, individuando altresì l'insieme degli impianti necessari ad una corretta gestione nel territorio regionale;
- stabilire la tipologia ed il complesso degli impianti per la gestione dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione.
- promuovere accordi e contratti di programma con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, con riferimento ai contenuti dell'articolo 206 del D. Lgs. n. 152/2006 che promuovano, anche l'autosufficienza in

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

materia di riciclo, riuso e di smaltimento dei rifiuti urbani, ingombranti nonché la riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio.

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo n. 11 della Legge Regionale n. 3/2000, gli obiettivi del Piano per quanto riguarda i rifiuti speciali erano:

- promuovere le iniziative dirette a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;
- stimare la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione;
- dettare criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali;
- stabilire le condizioni ed i criteri tecnici, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3/2000, in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti speciali, ad eccezione delle discariche, sono localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
- definire, ai sensi dell'articolo 182-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, tenendo altresì conto della presenza di raccordi ferroviari, al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti.
- promuovere accordi e contratti di programma con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, con riferimento ai contenuti dell'art. 206 del D. Lgs. n. 152/2006, che promuovano, anche, l'autosufficienza in materia di riciclo, riuso e di smaltimento dei rifiuti speciali, ingombranti nonché la riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio.

La Regione propone la conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con i soggetti e secondo le modalità di cui all'articolo 7 "Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale" della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile."

Il Piano Regionale Rifiuti urbani del 2004 aveva previsto l'aggregazione dei Bacini in Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.), dividendo la Regione in 9 A.T.O.

I dati presi a riferimento per l'elaborazione del Piano erano quelli consolidati all'atto della

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

stesura, che arrivavano sino all'annualità 2010.

Secondo quanto riportato dal Piano nella Regione Veneto doveva essere assicurata una raccolta differenziata del 76 % e una produzione procapite di rifiuto urbano di 420 kg/ab./anno entro il 31 dicembre 2020. Il Comitato di Bacino regionale, come previsto dall'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, ha coordinato le azioni dei singoli bacini al fine del raggiungimento dell'obiettivo regionale al 2020.

Con D.G.R. n.° 1458 del 25/10/2021 (B.U.R.V. n.° 147 del 05/11/2021) la Giunta regionale ha adottato la proposta di aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 199 del D. Lgs. n.° 152 del 2006 e s.m.i., nella quale si promuove una verifica di coerenza dello strumento di pianificazione vigente in materia di rifiuti, Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.° 30 del 29/04/2015, con gli indirizzi contenuti nel "Nuovo Piano d'Azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM/2020/98 final).

Le normative nel frattempo intervenute hanno reso necessario l'aggiornamento della pianificazione regionale allo scopo di verificare l'allineamento degli obiettivi e delle scelte programmatorie con le nuove indicazioni impartite dalle direttive europee, con particolare riferimento alla Direttiva (UE) 2018/851, che modifica la Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE e la Direttiva (UE) 2018/850, la quale modifica la Direttiva discariche 1999/31/CE.

Per tale motivo l'attività di aggiornamento intrapresa ha avuto la finalità di valutare l'adeguatezza complessiva dello strumento di programmazione e delle misure proposte, in continuità con le finalità e gli obiettivi originariamente determinati, senza modificare in maniera sostanziale azioni e finalità del Piano vigente, trattandosi sostanzialmente di un adeguamento alle sopravvenute evoluzioni e nuove introduzioni normative sovraordinate.

Con D.G.R. n.° 1458 del 25/10/2021 pertanto si è adottato:

- l'Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (Allegato A);
- il documento contenente gli allegati dell'aggiornamento di Piano (Allegato A1);
- il Rapporto Ambientale Preliminare con valutazione di incidenza ambientale (Allegato B).

L'Aggiornamento del Piano al 2030 intende garantire la continuità con i contenuti e gli

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

obiettivi del Piano approvato nel 2015. Rispetto alle azioni previste al 2020, i report di monitoraggio annualmente trasmessi da ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti, hanno evidenziato alcune puntuali criticità che dovranno essere affrontate dal nuovo ciclo di pianificazione e sulle quali il Piano aggiornato prevede idonee misure/azioni correttive, per l'appunto sulla scorta dei report di monitoraggio ai sensi di quanto puntualmente previsto dall'art. 18 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il nuovo Piano si sviluppa a partire dagli obiettivi previsti per il 2020, mantenendoli come cardini principali su cui vengono adattati azioni e strumenti finalizzati all'attuazione di quanto non ancora raggiunto e alle recenti previsioni normative comunitarie e nazionali.

Così come riportato nella D.G.R.V. n.° 726 del 2021 di avvio dell'iter di pianificazione, l'aggiornamento si è sviluppato nelle seguenti principali linee strategiche:

- miglioramento delle performance nella gestione dei rifiuti in ambito regionale, nella piena attuazione della L.R. 52/2012 e nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, privilegiando iniziative volte al sostegno dell'allungamento di vita dei beni e alla riduzione della produzione di rifiuti, contrastando le diverse forme di abbandono, promuovendo sistemi premiali per i soggetti pubblici e privati più virtuosi;
- promozione e incentivazione di sistemi puntuali per il pagamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e definizione di un'unica tariffa per il conferimento finale del rifiuto urbano residuo sul territorio regionale;
- individuazione delle misure appropriate per la definizione di una rete integrata e adeguata di impianti di recupero e, residualmente, di smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, finalizzata a limitare l'esportazione di rifiuti e rendere residuale il ricorso alla discarica anche
- attraverso ulteriori sistemi disincentivanti;
- contenimento del ricorso alle materie prime attraverso il sostegno della preparazione per il riutilizzo, l'utilizzo di sottoprodotti e l'incentivazione del recupero di materia tramite l'individuazione di percorsi agevolati per il riconoscimento della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) attraverso lo sviluppo di specifici progetti, anche avvalendosi di casi studio per determinate filiere produttive;
- definizione di una strategia regionale per la gestione dei fanghi di depurazione civile, anche allo scopo di valorizzare il recupero della sostanza organica nel suolo per contrastare i cambiamenti climatici, la diminuzione della sostanza organica nei suoli e

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

la desertificazione;

- attenzione alla gestione dei rifiuti da Costruzione e Demolizione (C&D) e valorizzazione dei prodotti dal recupero degli stessi nel rispetto dei criteri di cessazione di qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter ed in conformità alle Linee Guida SNPA per tali tipologie di rifiuto e individuazione di percorsi idonei alla gestione dei materiali contenenti amianto;
- piano per la bonifica delle aree inquinate, con un aggiornamento dell'anagrafe regionale e individuazione delle risorse necessarie e dei criteri di priorità degli interventi;
- individuazione dei criteri generali e delle procedure tecnico – amministrative per la gestione dei casi di inquinamento diffuso, come definito all'art. 240, comma 1, lettera r) del D. Lgs. n. 152/2006, nonché per la predisposizione dei piani di cui all'art. 239, comma 3 del medesimo dispositivo;
- fabbisogno di trattamento dei rifiuti contenenti PFAS con particolare riferimento ai percolati di discarica.

Per quanto riguarda i rifiuti urbani gli indicatori di monitoraggio al 2019 e le valutazioni sul trend di produzione per l'anno 2020 hanno evidenziato da un lato il raggiungimento dell'obiettivo di percentuale di raccolta differenziata (% R.D.) stabilito nel Piano previgente e dall'altro un continuo miglioramento delle performance di intercettazione e gestione dei rifiuti avviati a recupero.

Con D.G.R. n. 988 del 09/08/2022 – B.U.R. n. 107 del 02/09/2022 è stato approvato l'Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (P.R.G.R.U.S.) - Allegato A unitamente ai seguenti documenti a supporto:

- il documento contenente gli allegati dell'Aggiornamento di Piano - Allegato A1;
- il Rapporto Ambientale Preliminare con valutazione di incidenza ambientale - Allegato B.

L'Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali è così costituito:

- Elaborato A, che riporta, in 31 articoli, la Normativa di Piano;
- Elaborato B, che, relativamente ai rifiuti urbani, contiene la valutazione dell'attuazione del piano del 2015, l'aggiornamento degli obiettivi e azioni di piano e la descrizione dei nuovi scenari di piano;

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

- Elaborato C, che, relativamente ai rifiuti speciali, contiene la valutazione dell'attuazione del piano del 2015, l'aggiornamento degli obiettivi e azioni di piano e i 5 focus di approfondimento predisposti per specifiche criticità e tematiche emergenti sul territorio veneto;
- Elaborato D, che contiene l'aggiornamento dei criteri per la definizione delle aree non idonee;
- Elaborato E, che contiene l'aggiornamento del Piano per la bonifica delle aree inquinate nel quale è stato riportato uno stato di fatto, la valutazione delle priorità di intervento, aggiornando i criteri rispetto la precedente pianificazione, e le azioni di Piano.

Sono stati riportati tra gli allegati all'Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali - Allegato A1, gli aggiornamenti del:

- programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica (RUB);
- programma regionale per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio;
- programma per la riduzione della produzione dei rifiuti;
- programma per la decontaminazione e smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario secondo l'art. 4 del d. lgs. 209/99.

I succitati programmi, valutati coerenti e attuali rispetto le nuove richieste normative, sono stati riportati aggiornando in alcuni casi solamente i riferimenti normativi, in altri casi la situazione quantitativa dei rifiuti da gestire, in altri casi ancora focalizzando l'attenzione sulle iniziative strategiche o sulle misure già individuate dalla precedente pianificazione in quanto già incluse tra le azioni del Piano aggiornato.

Il percorso di aggiornamento del Piano ha previsto le seguenti fasi:

- adozione della proposta di aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali da parte della Giunta regionale con D.G.R. n. 1458 del 25/10/2021 – B.U.R. n. 147 del 05/11/2021, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nella quale è stata attuata la verifica di coerenza dello strumento di pianificazione vigente in materia di rifiuti (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015), agli indirizzi contenuti nel "Nuovo Piano d'Azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM/2020/98 final); l'aggiornamento della pianificazione regionale si è inoltre reso necessario per le

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

normative nel frattempo intervenute, cosiddetto "pacchetto economia circolare", allo scopo di allineare la normativa, gli obiettivi e le scelte programmatorie con le nuove indicazioni impartite dalle direttive europee;

- avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S., prevista dall'art. 12 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i., dell'aggiornamento di Piano; considerata la rilevanza del documento in esame e la volontà di garantire un percorso partecipato, è stata data la facoltà a chiunque di presentare osservazioni alla proposta di aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali; al termine della fase di consultazione, si sono prese in esame tutte le osservazioni pervenute, anche quelle fuori termine, valutandole, controdeducendole o recependole nel Piano stesso laddove ritenute coerenti con gli obiettivi di piano e sono stati recepiti tutti i pareri espressi da Soggetti aventi competenza in campo ambientale;
- espressione da parte della Commissione regionale V.A.S. con il parere motivato n. 125 del 30/05/2022 di non assoggettabilità a V.A.S. dell'Aggiornamento di Piano, a conclusione del lavoro di revisione del documento a seguito delle osservazioni e pareri pervenuti;
- acquisizione del parere della Seconda Commissione Consiliare, in accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 13 della L.R. 3/2000 e s.m.i. sull'Aggiornamento di Piano, revisionato sulla base delle indicazioni di natura prescrittiva contenute nel parere n. 125/2022 della Commissione regionale V.A.S.; la Commissione nella seduta del 28 luglio 2022 si è espressa favorevolmente con parere n. 186 e le indicazioni di tale parere sono state recepite nell'Aggiornamento di Piano con D.G.R. n. 988 del 09/08/2022.

Essendo il Piano di Gestione dei Rifiuti uno strumento di pianificazione gestionale, in relazione agli obiettivi di piano si ritiene di dover porre attenzione ai criteri escludenti per l'inserimento di nuovi impianti o l'ampliamento di quelli esistenti considerando i criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Le politiche di riduzione avviate con il processo di pianificazione hanno la principale finalità di ottimizzare la gestione dei rifiuti a livello regionale attraverso la massima valorizzazione della potenzialità impiantistica già presente nel territorio.

Per quanto riguarda la metodologia e i criteri generali di localizzazione, l'Allegato A alla

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

D.G.R. n. 988 del 09 agosto 2022 conferma gli indirizzi pianificatori contenuti nell'Elaborato D, Allegato A della D.C.R.. N.30/2015, integrati delle opportune precisazioni e dei necessari adeguamenti derivanti dall'aggiornamento della normativa di settore, dalla giurisprudenza nel frattempo intervenuta e dall'adeguamento di altri strumenti regionali di programmazione tra i quali soprattutto il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto (P.T.R.C.).

Le indicazioni contenute nel Piano applicano l'impostazione introdotta dalla normativa regionale sulla gestione dei rifiuti all'art. 57 della L.R. n. 3/2000 (Allegato D), secondo cui si distinguono:

- le aree sottoposte a vincolo assoluto e, pertanto, non idonee a priori; in tali aree è esclusa l'installazione di nuovi impianti o discariche; i criteri di esclusione assoluta riguardano, per alcune aree, ogni tipologia di impianto mentre per altre aree, specifiche tipologie impiantistiche; per queste seconde aree viene lasciato il compito alle Province di valutare, per altre tipologie impiantistiche, l'inidoneità o meno;
- le aree con raccomandazioni: tali aree, pur sottoposte ad altri tipi di vincolo, possono comunque essere ritenute idonee in determinati casi; l'eventuale idoneità è subordinata a valutazioni da parte delle province tese a verificare la compatibilità delle tipologie impiantistiche con l'apposizione di specifiche ulteriori prescrizioni rispetto a quelle già previste dai rispettivi strumenti normativi.

In tale contesto, le aree di esclusione assoluta, come definite all'art. 13 delle Norme Tecniche, possono essere di due tipi:

- aree nelle quali è esclusa la realizzazione di impianti di qualsiasi tipologia impiantistica;
- aree nelle quali è esclusa la realizzazione di determinati tipi di impianti che, nella fattispecie, sono individuati negli impianti di "trattamento termico", "discariche" e gli "impianti per la gestione dei veicoli fuori uso".

L'individuazione di aree e siti non idonei rappresenta uno strumento finalizzato a chiarire e semplificare l'iter per l'approvazione e l'autorizzazione degli impianti di trattamento rifiuti e deve valorizzare le opportunità offerte dalle specifiche caratteristiche del territorio.

La definizione di criteri per l'individuazione delle aree non idonee all'ubicazione degli impianti è dipendente quindi non solo dalla pianificazione territoriale ma anche dalle scelte strategiche di indirizzo in materia di rifiuti; in tale contesto, la normativa regionale di settore L.R. n. 3/2000 stabilisce che i nuovi impianti di smaltimento e recupero siano di norma

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

ubicati nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici (art. 21, comma 2 della L.R. 3/2000), considerando in linea generale tali aree idonee e dotate delle necessarie infrastrutture; tale principio è stato ulteriormente ribadito e rafforzato con l'art. 35 del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto (PTRC), approvato con D.C.R. n. 62 del 30/06/2020; secondo la norma regionale fanno eccezione le discariche e gli impianti di compostaggio che vanno localizzati in zone territoriali omogenee di tipo E o F e gli impianti di recupero dei rifiuti inerti che possono essere localizzati in aree destinate all'attività di cava; è inoltre indicato che i nuovi impianti di rifiuti debbano rispondere alle migliori tecniche disponibili al fine di conseguire la massima tutela della salute degli abitanti e consentire una progressiva riduzione dell'impatto ambientale.

Allo scopo di ridurre gli impatti sulla popolazione e sulle componenti ambientali derivanti dalla gestione dei rifiuti, la pianificazione vigente, sulla base delle evidenze derivanti dall'analisi dei fabbisogni regionali di trattamento rifiuti, ha quindi stabilito di ottimizzare la gestione rifiuti nel territorio regionale, valorizzando e ammodernando l'impiantistica già presente, incentivando la realizzazione di impianti di recupero e riciclaggio soprattutto per le frazioni che evidenziano un fabbisogno regionale, limitando contestualmente la realizzazione o l'ampliamento di impianti di smaltimento, quali inceneritori e discariche; in tale contesto, gli indirizzi contenuti nella norma regionale fanno ritenere appropriata la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero in zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici, considerando in linea generale tali aree idonee e dotate delle necessarie infrastrutture, fatti salvi i necessari approfondimenti istruttori legati all'approvazione del progetto.

Come riportato nel Piano di cui alla presente analisi, preliminarmente va evidenziato che un impianto di trattamento rifiuti non può trovare collocazione in qualsiasi ambito territoriale, occorre infatti valutare gli aspetti tecnici specifici dell'attività che verrà svolta nel sito in relazione alle sue caratteristiche ambientali, urbanistiche, idrauliche ed idrogeologiche, nonché storico - culturali, che rendono inopportuna o precludono completamente l'ubicazione di questi impianti in una specifica area.

Le attività svolte all'interno di un impianto di trattamento rifiuti possono esercitare pressioni anche estremamente diverse sul territorio e sulle diverse matrici ambientali, per tale motivo i vincoli e le misure di tutela da adottare possono essere differenti.

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Richiamando i contenuti del vigente strumento di pianificazione, i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di recupero e smaltimento individuano i seguenti elementi da considerare:

- Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio;
- Pericolosità idrogeologica;
- Biodiversità e geodiversità;
- Protezione delle risorse idriche;
- Tutela del territorio rurale e delle produzioni agroalimentari di qualità;
- Altri elementi da considerare.

Appare opportuno precisare che l'applicazione dei criteri di esclusione o di "vincolo assoluto" deve essere condotta nell'ambito del procedimento finalizzato all'approvazione del progetto, all'atto dell'esame dell'istanza, nei casi di realizzazione di "nuovi" impianti, di modifiche sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l-bis) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. di impianti esistenti, ovvero dell'estensione dell'attività di trattamento rifiuti a ulteriori superfici rispetto a quelle precedentemente autorizzate ricadenti in area di esclusione assoluta; s'intendono quindi per "ulteriori o nuove superfici" ricadenti in aree sottoposte a vincolo assoluto, gli spazi aggiuntivi richiesti in cui non possono essere effettivamente svolte operazioni di recupero o smaltimento; va da sé che in tali circostanze è preclusa l'installazione di qualsiasi attività di recupero o smaltimento rifiuti e non è, pertanto, possibile invocare variante dello strumento urbanistico a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, come previsto dall'art. 208, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Di seguito si riportano i singoli elementi da considerare su cui applicare i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti di recupero e smaltimento o per cui è prevista una raccomandazione, verificandone la coerenza con il progetto in esame.

I. Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio

Tabella 0-3 - Verifica della coerenza del progetto rispetto ai criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti di recupero e smaltimento (I. Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio).

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Tabella 4. Verifica della coerenza del progetto rispetto ai criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti di recupero e smaltimento (I. Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio)

AMBITI	***CRITERIO ESCLUDENTE O RACCOMANDAZIONE***	***COERENZA CON IL PROGETTO***
Siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO e del programma MAB-UNESCO	*CRITERIO ESCLUDENTE*	✓
Aree e beni di notevole interesse culturale ai sensi della parte II del D. Lgs. n. 42/2004	*CRITERIO ESCLUDENTE*	✓
Aree e immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004	*CRITERIO ESCLUDENTE*	✓
Aree tutelate per legge individuate dall'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004	*CRITERIO ESCLUDENTE*	✓
Zone ricomprese all'interno di coni visuali dagli strumenti territoriali ed urbanistici che, per localizzazione, consistenza, significato storico e presenza nell'iconografia del territorio, si configurano come paesaggisticamente rilevanti sotto il profilo storico-identitario	*RACCOMANDAZIONE*	✓
Ambiti significativi ai fini dell'esercizio di attività turistiche e culturali, connesse ai valori paesaggistico-ambientali del contesto, aventi ricaduta socio-economica positiva sul territorio.	*RACCOMANDAZIONE*	✓

II. Pericolosità idrogeologica

Tabella 0-5 - Verifica della coerenza del progetto rispetto ai criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti di recupero e smaltimento (II. Pericolosità Idrogeologica).

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Tabella 6. Verifica della coerenza del progetto rispetto ai criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti di recupero e smaltimento (II. Pericolosità Idrogeologica)

TIPO DI AREE	***AMBITI***	***CRITERIO ESCLUDENTE O RACCOMANDAZIONE***	***COERENZA CON IL PROGETTO***
Aree individuate dai Piani stralcio di Assetto Idrogeologico approvati o adottati ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dai Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni adottati	***Per il Distretto delle Alpi Orientali: nelle aree fluviali nonché nelle aree classificate a pericolosità geologica molto elevata P4 e elevata P3 o a pericolosità idraulica P3***	*CRITERIO ESCLUDENTE*	✓
	Nelle aree individuate nei Piani stralcio di Assetto idrogeologico (PAI) e nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) , approvati o adottati dalle competenti Autorità di Bacino Distrettuali, non soggette ad esclusione dalle relative norme di attuazione, in relazione agli specifici livelli di pericolosità geologica, idraulica e valanghiva conseguenti alle loro particolari caratteristiche di vulnerabilità, le Province valutano quali apprestamenti tecnici consentano il raggiungimento di un giudizio di idoneità per specifiche tipologie impiantistiche, sentito in merito il parere della	*RACCOMANDAZIONE*	✓

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

	Direzione regionale competente in materia di difesa del suolo.		
Aree a rischio di frana e/o con boschi di protezione	***Aree a rischio frana (sono quelle classificate R4 (rischio molto elevato) e R3 (rischio elevato) nei relativi "Piani stralcio di assetto idrogeologico")***	*CRITERIO ESCLUDENTE*	✓
	aree coperte da boschi di protezione, così come definiti nell'art. 16 della LR 52/78 (tutelati perché hanno la funzione di difesa degli abitati, di strade o di altre opere di pubblico interesse dai pericoli di valanghe, frane o caduta di massi)	*CRITERIO ESCLUDENTE*	✓
Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23	***Per i progetti ubicati in zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23 e non ricomprese nelle aree di esclusione, le Province valutano, sentito in merito il parere del Servizio Forestale Regionale, quali apprestamenti tecnici consentano il raggiungimento di un giudizio di idoneità per specifiche tipologie impiantistiche.***	*RACCOMANDAZIONE*	✓
Aree soggette a dissesto idrogeologico	***Le Province, la Città metropolitana di Venezia e i Comuni, in attuazione dell'art. 20 del PTRC,***	*RACCOMANDAZIONE*	✓

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

	considerato chela realizzazione di un impianto di recupero o smaltimento rifiuti costituisce di fatto un mutamento permanente di destinazione d'uso del suolo, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica disciplinano gli ambiti di fragilità ambientale, quali aree di frana, le aree di erosione, le aree soggette a caduta massi, le aree soggette a valanghe, le aree soggette a sprofondamento carsico, le aree soggette ad esondazione con ristagno idrico, le aree di erosione costiera, specificando forme e criteri di attuazione.		
Aree boscate	***Nelle aree boscate individuate ai sensi dell'art 14 della legge forestale regionale 13 settembre 1978 n. 52 la localizzazione di specifiche tipologie impiantistiche va valutata nel rispetto delle procedure indicate nell'articolo 15 della stessa legge.***	*RACCOMANDAZIONE*	✓

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

III. Biodiversità e geodiversità

Tabella 0-7 - Verifica della coerenza del progetto rispetto ai criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti di recupero e smaltimento (III. Biodiversità e geodiversità).

Tabella 8. Verifica della coerenza del progetto rispetto ai criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti di recupero e smaltimento (III. Biodiversità e geodiversità)

AMBITI	***CRITERIO ESCLUDENTE O RACCOMANDAZIONE***	***COERENZA CON IL PROGETTO***
Rete ecologica regionale composta dalle aree nucleo, costituite dai siti della Rete Natura 2000 (Dir 2009/147/CE e 92/43/CEE) e dalle aree naturali protette (L.394/1991 - art.26 del PTRC) oltre che dai corridoi ecologici e grotte (artt. 27, 28 del PTRC);	*CRITERIO ESCLUDENTE*	✓
Riserve naturali istituite, ai sensi dell'art. 8 della L. 394/91	*CRITERIO ESCLUDENTE*	✓
Geositi (L 394/1991) di cui al catalogo regionale istituito con D.G.R. n. 221 del 28/02/2017.	*CRITERIO ESCLUDENTE*	✓
Aree litoranee soggette a subsidenza	*RACCOMANDAZIONE*	✓

IV. Protezione delle risorse idriche

Tabella 0-9 - Verifica della coerenza del progetto rispetto ai criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti di recupero e smaltimento (IV. Protezione delle risorse idriche).

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Tabella 10. Verifica della coerenza del progetto rispetto ai criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti di recupero e smaltimento (IV. Protezione delle risorse idriche)

AMBITI	***CRITERIO ESCLUDENTE O RACCOMANDAZIONE***	***COERENZA CON IL PROGETTO***
Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. Si distinguono, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, in zone di tutela assoluta, zone di rispetto (ristrette e allargate) e zone di protezione	*CRITERIO ESCLUDENTE*	✓
Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile	*RACCOMANDAZIONE*	✓
Aree di produzione diffusa del Modello Strutturale degli Acquedotti	*RACCOMANDAZIONE*	✓
Acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela per la produzione di acqua potabile	*RACCOMANDAZIONE*	✓
Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano	*RACCOMANDAZIONE*	✓
Aree sensibili	*RACCOMANDAZIONE*	✓
Zone che per loro natura, con particolare riferimento al substrato geologico, si possono considerare vulnerabili anche ad altre tipologie di inquinanti di alta pianura vulnerabili da nitrati	*RACCOMANDAZIONE*	!
Acque destinate alla vita dei pesci	*RACCOMANDAZIONE*	✓
Acque destinate alla vita dei molluschi	*RACCOMANDAZIONE*	✓

Con riferimento alle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, il punto 3 all'art. 13 delle N.T.A. del Piano definisce che "Nelle zone vulnerabili devono essere applicati i programmi

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

d'azione regionali, obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, di recepimento del D.M. 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152" e successive modificazioni e le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola".

V. Tutela del territorio rurale e delle produzioni agroalimentari di qualità

Tabella 11. Verifica della coerenza del progetto rispetto ai criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti di recupero e smaltimento (V. Tutela del territorio rurale e delle produzioni agroalimentari di qualità).

AMBITI	*CRITERIO ESCLUDENTE O RACCOMANDAZIONE*	*COERENZA CON IL PROGETTO*
Aree agricole ricadenti negli ambiti geografici di produzione agricolo-alimentari di qualità (produzioni D.O.P., I.G.P., I.G.T., D.O.C., D.O.C.G.), limitatamente alle superfici agricole affettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l'indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni interessati da coltivazioni biologiche	*CRITERIO ESCLUDENTE*	✓
Il P.T.R.C. articola il sistema del territorio rurale definendo quattro categorie di aree per le quali devono essere tenuti in debita considerazione le disposizioni di cui al Capo I "Sistema del Territorio Rurale" del Titolo II "Uso del suolo" delle Norme Tecniche del P.T.R.C..	*RACCOMANDAZIONE*	✓

Come già dimostrato dall'analisi della Tavola 01A del P.T.R.C., l'ambito oggetto di analisi rientra nel tessuto urbanizzato e si trova al di fuori delle perimetrazioni proposte dal P.T.R.C.

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

relativamente a “Sistema del Territorio Rurale”.

VI. Altri elementi da considerare

Tabella 12. Verifica della coerenza del progetto rispetto ai criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti di recupero e smaltimento (VI. Altri elementi da considerare).

ALTRI ELEMENTI DA CONSIDERARE	***AMBITI***	***CRITERIO ESCLUDENTE O RACCOMANDAZIONE***	***COERENZA CON IL PROGETTO***
Pianificazione urbanistica e distanza minima dalle abitazioni ed edifici pubblici	***Ubicazione in area idonea: “zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici” per gli impianti di recupero e smaltimento; “zone territoriali omogenee di tipo E o F” per gli impianti di compostaggio; preferibilmente all’interno di aree destinate ad attività di cava, in esercizio o estinte, per gli impianti di recupero inerti (L.R. n.3/2000, Art. 21 comma 3 lettera b);***	*CRITERIO ESCLUDENTE*	✓
	Per ubicazioni in aree non idonee, il rispetto delle distanze nelle tabelle riportate in relazione alla tipologia impiantistica (Impianti di selezione e recupero – distanza di sicurezza	*CRITERIO ESCLUDENTE*	✓

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

	100 m)		
	Conformità con piani urbanistici di livello comunale, provinciale e piani di assetto del territorio	*RACCOMANDAZIONE*	✓
	Fasce di rispetto da infrastrutture e servizi	*RACCOMANDAZIONE*	✓
Accessibilità dell'area	***Tipo di viabilità di accesso all'area: accessibilità da caselli autostradali e ferrovie***	*RACCOMANDAZIONE*	✓
	Vocazione del territorio attraversato dalla viabilità di accesso e destinazioni d'uso attuali e previste	*RACCOMANDAZIONE*	✓
	Eventuali effetti del traffico veicolare in ingresso e uscita dall'impianto	*RACCOMANDAZIONE*	✓
Ambienti di pregio naturalistico o comunque da salvaguardare	***Presenza di specie rare da tutelare***	*RACCOMANDAZIONE*	✓
	Presenza di endemismi	*RACCOMANDAZIONE*	✓
	Presenza di ecosistemi rari, integri o complessi	*RACCOMANDAZIONE*	✓
	Presenza di avifauna nidificante o di passo	*RACCOMANDAZIONE*	✓
	Pregio estetico	*RACCOMANDAZIONE*	✓
	Potenzialità di recupero come area di pregio	*RACCOMANDAZIONE*	✓
	Fruibilità dell'area	*RACCOMANDAZIONE*	✓

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

	Aree con specifico interesse agrituristico	*RACCOMANDAZIONE*	✓
Siti soggetti ad erosione	***Aree soggette a fenomeni di erosione costiera, fluviale o a fenomeni di dilavamento superficiale***	*RACCOMANDAZIONE*	✓
Siti soggetti a rischio di incendi boschivi	***Zone particolarmente esposte al rischio di incendi boschivi***	*RACCOMANDAZIONE*	✓
Grotte ed aree carsiche	***Zone che possono presentare un elevato grado di rischio per la rapida contaminazione delle falde (grotte e aree carsiche)***	*CRITERIO ESCLUDENTE*	✓
	Nelle zone diverse da quelle elencate precedentemente va comunque verificata la presenza di criteri progettuali, costruttivi e gestionali tali da minimizzare il suddetto rischio	*RACCOMANDAZIONE*	✓

Come evidenziato dalla tabella sopra riportata non si individuano elementi ostativi alla realizzazione del progetto secondo in relazione a quanto prescritto dall'Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (P.R.G.R.U.S.) 2022 della Regione Veneto.

In linea generale, per quanto riguarda specificatamente il Comune di Venezia (VE) e la Municipalità n. 6 di Marghera in cui ricade l'ambito oggetto di analisi dal Rapporto Rifiuti Urbani – Edizione 2023, redatto da ARPAV, emerge che la raccolta differenziata, nell'anno di produzione e gestione 2022, si è attestata sul 62,7 %; la produzione pro capite di rifiuto urbano (R.U.) nello stesso anno si è attestata su 614 Kg/abitante, mentre la produzione pro

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

capite di rifiuti urbani residui (R.U.R.) è risultata essere pari a 233 kg/abitante.

Viste le richieste dell'istanza in oggetto, il progetto, inoltre, non può che contribuire a raggiungere gli obiettivi del "Nuovo Piano d'Azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM/2020/98 final), partecipando al processo di recupero di materia, attraverso la sua attività che s'inserisce, date le operazioni svolte nello stabilimento in oggetto, nelle azioni svolte per favorire lo sviluppo di un sistema economico circolare.

6.2.5 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) 2021 – 2027 dell'A.d.b.A.O.

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) è lo strumento fondamentale previsto dalla legge o, meglio, dal D. Lgs. n° 49 del 23 febbraio 2010 in attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, per individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali. Esso individua le classi di pericolosità e di rischio che è possibile attribuire alle diverse porzioni di territorio e prevede le possibilità di allagamento delle medesime in tre diversi scenari di probabilità in base al tempo di ritorno considerato (30, 100 e/o 300 anni). Grazie a questo piano, le classi di pericolosità e di rischio che marcano i confini fisici delle diverse realtà amministrative presenti nel distretto delle Alpi orientali, diventano, elementi di riferimento e di certezza per le attività di trasformazione e di uso del territorio. La Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha adottato in data 21 dicembre 2021 il primo aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni ai sensi degli articoli 65 e 66 del D. Lgs. n. 152/2006. La documentazione prodotta dalla Regione e dall'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali per la realizzazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) 2021 – 2027, ha oggi verificato e riassunto i contenuti dei diversi Piani di Assetto Idrogeologici (P.A.I.) precedentemente vigenti nei territori dei bacini idrografici regionali. Si riportano di seguito gli estratti degli elaborati del piano che riguardano l'ambito oggetto di analisi, ottenuti attraverso l'utilizzo del software GIS e del servizio WMS/WFS del Sistema Informativo per la Gestione ed il Monitoraggio delle informazioni e dei procedimenti Ambientali della Direttiva Alluvioni (S.I.G.M.A.), messo a disposizione dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali (A.d.b.A.O.).

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

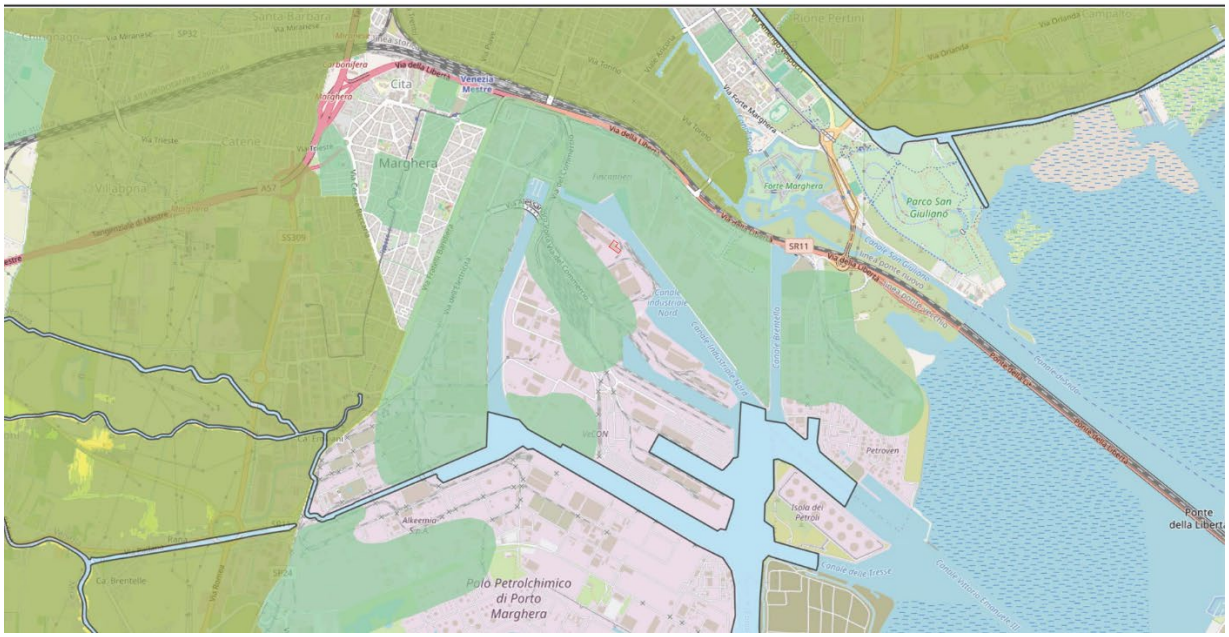
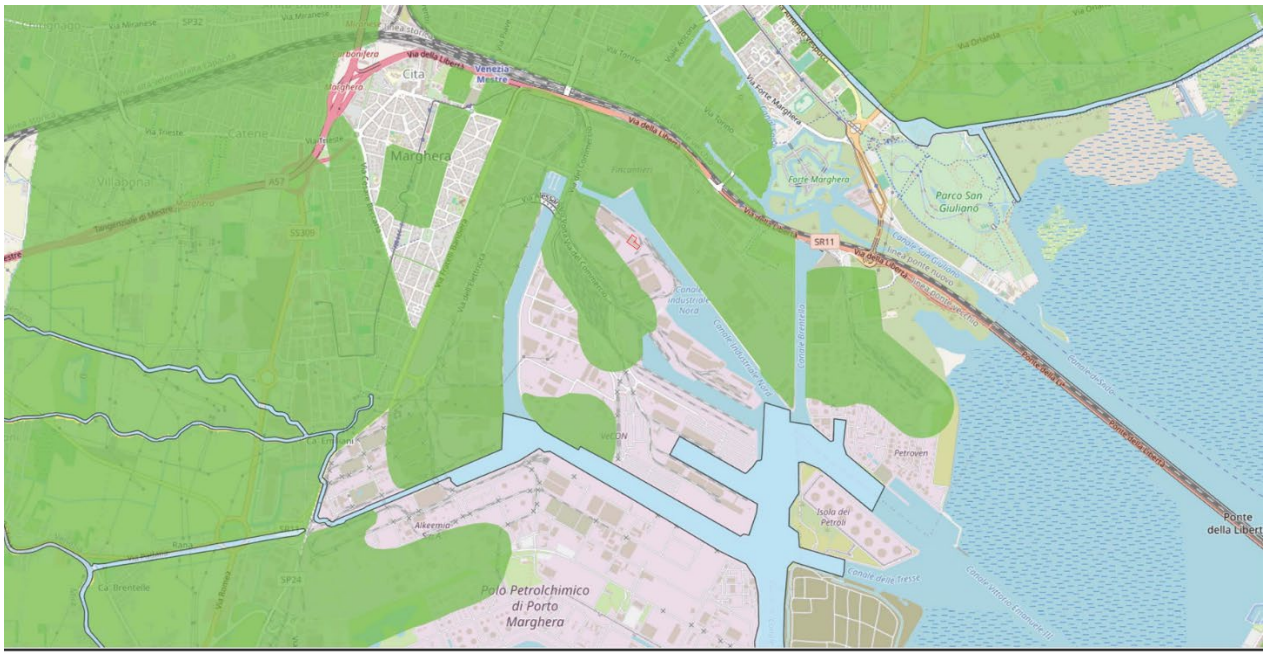


Figura 43. Estratto della Carta della pericolosità idraulica, P.G.R.A. 2021-2027 dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (A.d.b.A.O.)

Com'è possibile osservare dall'Estratto della Carta della pericolosità idraulica, del P.G.R.A. 2021-2027 redatto dall'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (A.d.b.A.O.), non vengono evidenziati tematismi relativamente all'ambito oggetto di analisi.

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



Rischio Idraulico

Legenda

- Area fluviale
- Rischio moderato (R1)
- Rischio medio (R2)
- Rischio elevato (R3)
- Rischio molto elevato (R4)

Figura 44. Estratto della Carta del rischio idraulico, P.G.R.A. 2021-2027 dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (A.d.b.A.O.)

Com'è possibile osservare dall'Estratto della Carta del rischio idraulico, del P.G.R.A. 2021-2027 redatto dall'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (A.d.b.A.O.), non vengono evidenziati tematismi relativamente all'ambito oggetto di analisi.

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

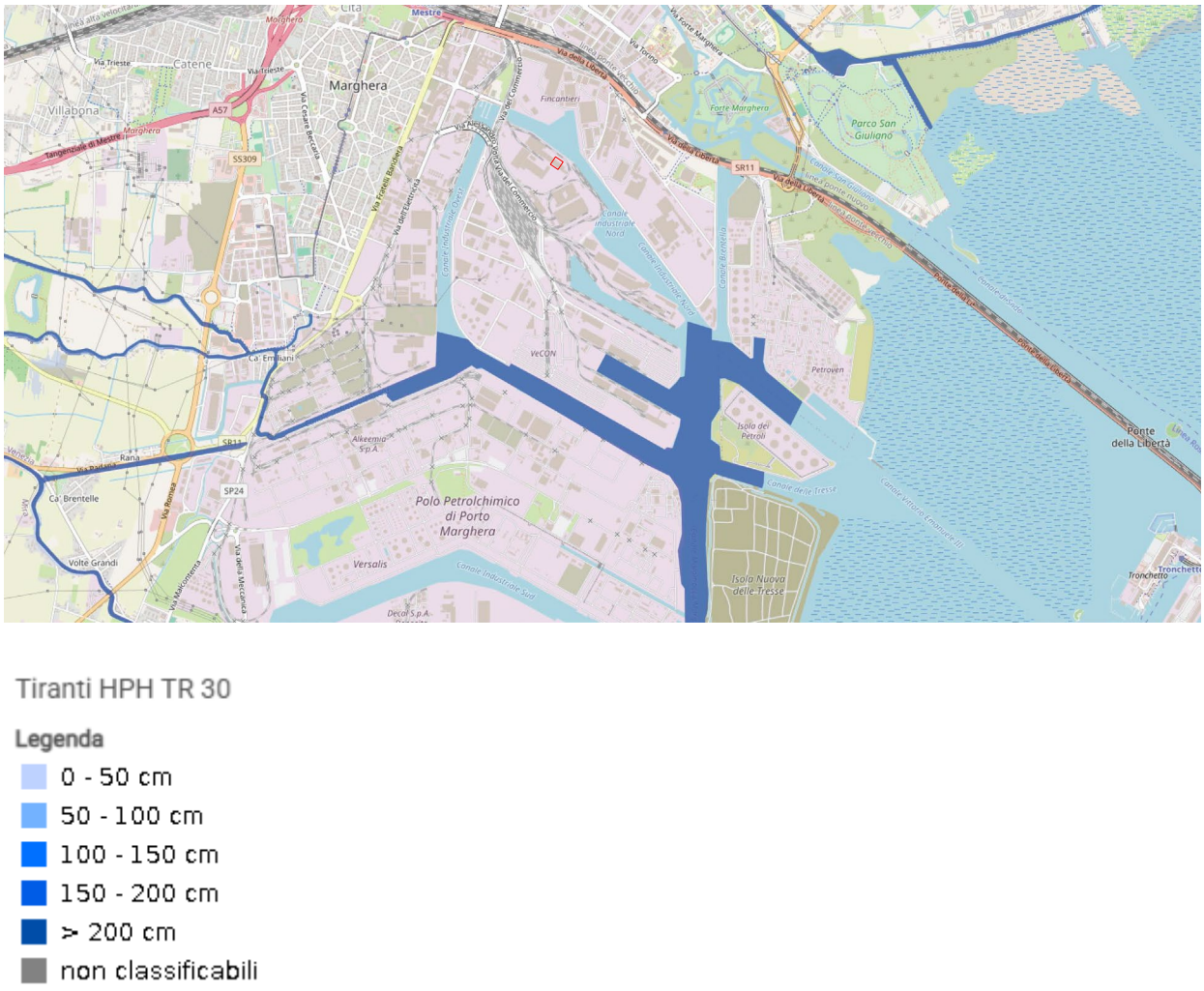


Figura 45. Estratto della Carta delle altezze idriche, scenario di alta probabilità – T.R. 30 anni, P.G.R.A. 2021-2027 dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (A.d.b.A.O.)

Com'è possibile osservare dall'Estratto della Carta delle altezze idriche, scenario di alta probabilità – T.R. 30 anni, del P.G.R.A. 2021-2027 redatto dall'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (A.d.b.A.O.), nell'ambito oggetto di analisi, considerato lo scenario di alta probabilità, non si verificherà nessun innalzamento dei tiranti.

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



Figura 46 - Estratto della Carta delle altezze idriche, scenario di media probabilità – T.R. 100 anni, P.G.R.A. 2021-2027 dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (A.d.b.A.O.)

Com'è possibile vedere dall'Estratto della Carta delle altezze idriche, scenario di media probabilità – T.R. 100 anni, del P.G.R.A. 2021-2027 redatto dall'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (A.d.b.A.O.), nell'ambito oggetto di analisi, considerato lo scenario di media probabilità, si verificherà parzialmente, per le sue porzioni di estremità nord-occidentale e sud-orientale, un innalzamento dei tiranti compreso tra 50 e 100 cm (tematismo areale a riempimento pieno di colore celeste trasparente).

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

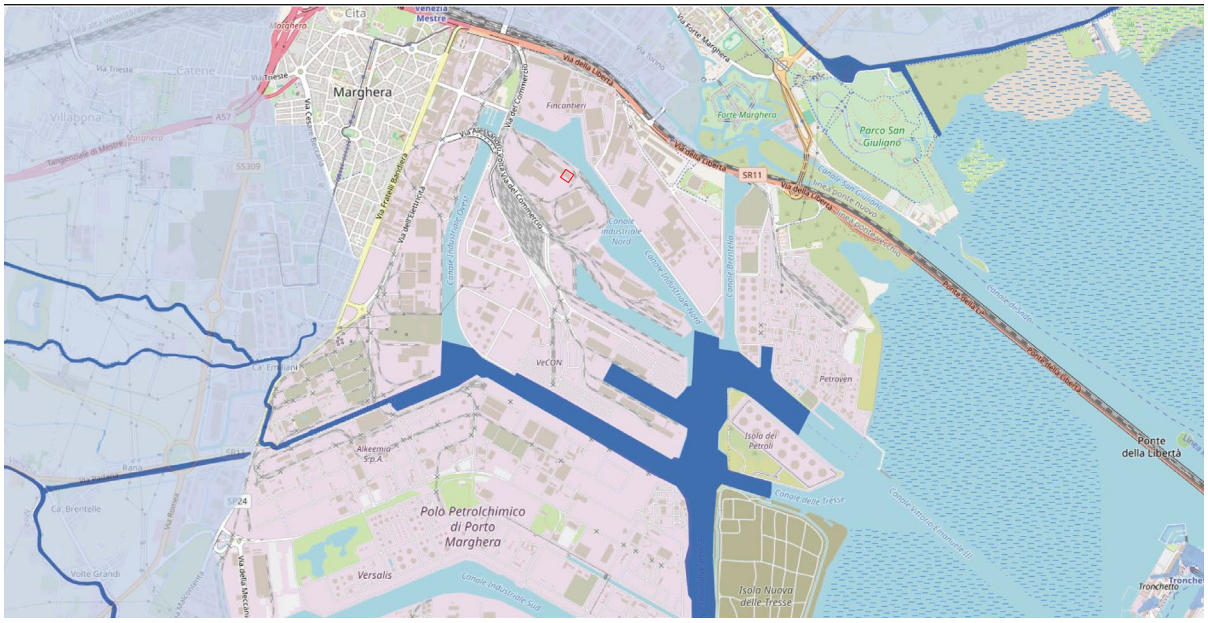


Figura 47. Estratto della Carta delle altezze idriche, scenario di bassa probabilità – T.R. 300 anni, P.G.R.A. 2021-2027 dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (A.d.b.A.O.)

Com'è possibile vedere dall'Estratto della Carta delle altezze idriche, scenario di bassa probabilità – T.R. 300 anni, del P.G.R.A. 2021-2027 redatto dall'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (A.d.b.A.O.), nell'ambito oggetto di analisi, considerato lo scenario di bassa probabilità, si verificherà parzialmente, per le sue porzioni di estremità nord-occidentale e sud-orientale, un innalzamento dei tiranti compreso tra 50 e 100 cm (tematismo areale a riempimento pieno di colore celeste trasparente).

6.3 Vincoli Ambientali, Paesaggistici e Culturali

6.3.1 Vincolo Paesaggistico

La lettera c), comma I°, dell'art.146 del D. Lgs. 29/10/1999, n.° 490, " Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali ", a norma dell'art.1 della L. 08/10/1997, n° 352, che riordina, tra l'altro, la L. 29/06/1939, n° 1497 e la L. 08/08/1985, n° 431, sottopone alla disciplina di tutela paesaggistica, tra l'altro, il bosco, i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933, n° 1775, le relative sponde o piedi

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

degli argini per una fascia di 150 m ciascuna".

Viene di seguito riportato un estratto ortofotografico realizzato tramite software GIS che mostra la distanza tra l'ambito oggetto di analisi ed i corsi d'acqua interessati, parzialmente interessati o esclusi dal vincolo paesaggistico, così come riportati dal relativo shapefile ottenuto dal Geoportale della Regione Veneto.



Figura 48. Inquadramento dell'ambito oggetto di analisi, rispetto ai corsi d'acqua interessati, parzialmente interessati ed esclusi dal vincolo paesaggistico della Città Metropolitana di Venezia ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (Fonte: Geoportale Regione Veneto).

Com'è possibile osservare dall'Inquadramento dell'ambito oggetto di analisi, rispetto ai corsi d'acqua interessati dal vincolo paesaggistico della Città Metropolitana di Venezia ai sensi del D. Lgs. 42/2004 sopra riportato l'ambito oggetto di analisi non risulta soggetto a vincolo paesaggistico.

L'elaborato mostra semplicemente la presenza, a debita distanza rispetto al sito di studio, di due corsi d'acqua parzialmente interessati dal vincolo paesaggistico della Città Metropolitana di Venezia ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (tematismo lineare di colore azzurro), corrispondenti, rispettivamente, al Canale dell'Osellino, il quale attraversa il territorio ad una distanza, in linea d'aria, di ~ 2,10 km a nord-est, ed al Torrente Lusore, il quale invece scorre ad una distanza, in linea d'aria, di ~ 2,51 km, in direzione sud-ovest.

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Nessuno dei due corsi d'acqua parzialmente vincolati citati potrà essere in alcun modo interessato/compromesso dalla realizzazione del progetto per il quale viene presentata istanza.

6.3.2 Beni archeologici e culturali

Per quanto riguarda il settore dell'archeologia, le cose ed i rinvenimenti di "interesse particolarmente importante" sono disciplinati, sempre, dalla L. 490/1999 aggiornata dal nuovo D. Lgs. n. 42/2004.

Nel caso di rinvenimenti di "interesse particolarmente importante", essi sono tutelati dalla normativa vigente in materia, D. Lgs. n° 490 del 29/10/1999, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali" e dal più recente D. Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n° 137", che prevede pure la possibilità di comminare sanzioni (TITOLO II - Sanzioni penali).

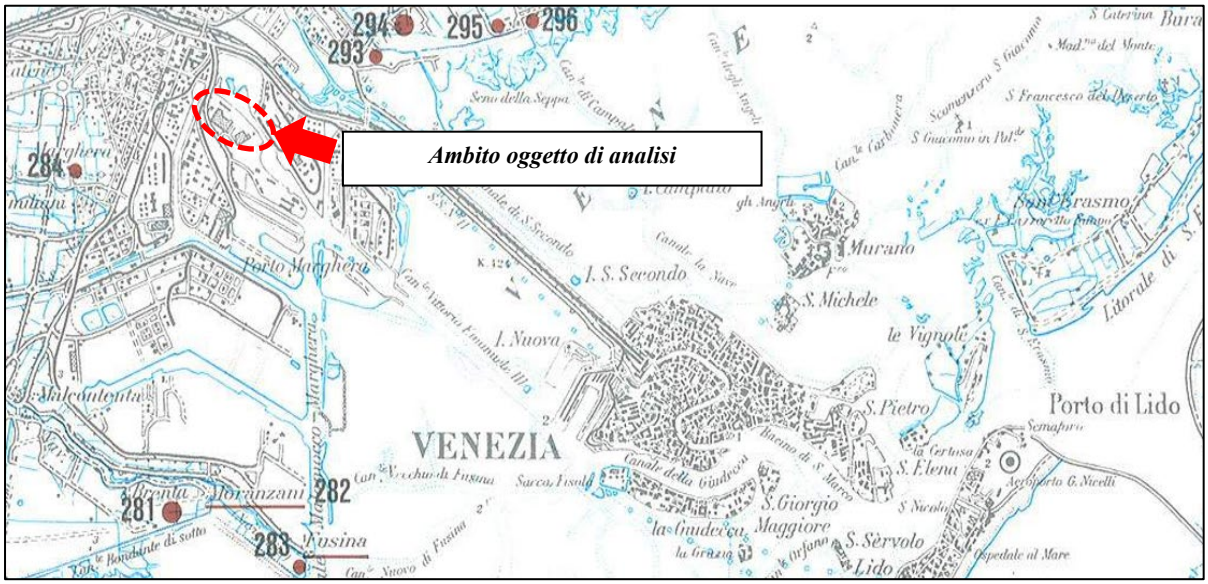


Figura 49 - Inquadramento dell'ambito oggetto di analisi, dal punto di vista archeologico (Fonte: Regione Veneto – Carta Archeologica del Veneto Vol. IV, Foglio 51 – Venezia, Quadrante II NO., nn. 281 - 301).

Dall'analisi dell'estratto della Carta Archeologica del Veneto Vol. IV, Foglio 51 – Venezia, Quadrante II NO, nn. 281 - 301, risulta che l'ambito oggetto di analisi si trova a debita distanza da tutti i punti di ritrovamento archeologico più vicini.

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



Figura 50. Inquadramento dell'ambito oggetto di analisi, rispetto ai Vincoli in rete per i beni e le attività culturali e per il turismo (Fonte: Port ale Vincoli in rete, Ministero della Cultura – Mi.C.)

Dall'Inquadramento dell'ambito di progetto rispetto ai Vincoli in rete per i beni e le attività culturali e per il turismo ottenuto tramite software GIS, grazie al servizio WMS del Ministero

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

della Cultura (Mi.C.), emerge che all'interno dell'ambito oggetto di analisi non è presente alcun bene architettonico / archeologico di interesse culturale dichiarato / in corso / non verificato; a ~ 0,60 km, in linea d'aria, a sud dell'ambito oggetto di analisi, è presente un bene architettonico di interesse culturale dichiarato corrispondente al Fabbricato 330 (Dogana).
Né il bene architettonico di interesse culturale dichiarato individuato, né nessun altro bene culturale potrà essere in alcun modo interessato/compromesso dalla realizzazione del progetto per il quale viene presentata istanza.

6.3.3 Vincolo Idrogeologico

La materia è tutelata dal R.D. n° 3267 del 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" (Sezione I, Vincolo per scopi idrogeologici) e dalla L.R. n° 52 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nella normativa non sussiste divieto assoluto all'esecuzione di lavori in aree sottoposte al vincolo idrogeologico. L'esecuzione dei lavori, in zona sottoposta al vincolo idrogeologico, è subordinata alla necessaria autorizzazione, che viene rilasciata quando l'intervento è ritenuto compatibile.



Figura 51. Inquadramento dell'ambito oggetto di analisi, rispetto alle aree soggette a vincolo idrogeologico (Fonte: Geoportale Regione Veneto)

Com'è possibile osservare dall'Inquadramento dell'ambito oggetto di analisi, rispetto alle aree

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

soggette a vincolo idrogeologico sopra riportato, il sito di studio non risulta soggetta a vincolo idrogeologico.

L'elaborato mostra che l'area interessata da vincolo idrogeologico della Regione Veneto più vicina (tematismo areale a riempimento pieno di colore celeste chiaro e contorno lineare di colore nero), si colloca nella lunga distanza, in linea d'aria, a ~ 11,97 km a sud-est dell'ambito oggetto di analisi, all'interno del medesimo territorio del Comune di Venezia (VE). Stando ai dati forniti dal Geoportale della Regione Veneto, tale area presenta una superficie complessiva di ~ 277,54 ha; a tal proposito, si sottolinea che essa non verrà in alcun modo interessata / intaccata dalla realizzazione del progetto per la quale viene presentata istanza.

6.3.4 Aree ambientali tutelate

Relativamente alla Città Metropolitana di Venezia (VE), le aree ambientali tutelate, tutte esterne ed a debita distanza dal sito oggetto di studio, sono:

Parchi Regionali:

- Fiume Sile (Superficie: ~ 4.159 ha);

Riserve Regionali:

- Bosco Nordio (Superficie: ~ 114 ha);

Siti Rete Natura 2000:

- Delta del Po (Codice sito: IT3270023; Superficie: ~ 25.012 ha);
- Delta del Po: tratto terminale e delta veneto (Codice sito: IT3270017; Superficie: ~ 1 ha);
- Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio (Codice sito: IT3240031; Superficie: ~ 753 ha);
- Fiume Sile: S. Morto e ansa a S. Michele Vecchio (Codice sito: IT3240019; Superficie: ~ 538 ha);
- Ambiti Fluviali del Reghena e del Lemene - Cave di Cinto Caomaggiore (Codice sito: IT3250012; Superficie: ~ 461 ha);
- Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano (Codice sito: IT3240029; Superficie: ~ 1.955 ha);
- Bosco di Carpenedo (Codice sito: IT3250010; Superficie: ~ 13 ha);
- Bosco di Cessalto (Codice sito: IT3240008; Superficie: ~ 28 ha);

CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA
Protocollo Arrivo N. 76702/2026 del 30-10-2026
Allegato 4 - Class. 12.3.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente